

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti precisano le proprie conclusioni come da verbale d'udienza del [] 2015, da ritenersi qui integralmente riportate e ritrascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. [], quale obbligato in solido, proponeva opposizione avverso il d.i. n. [] 2013 emesso dal Giudice di Pace di Teramo ad istanza della [BANCA] con il quale gli si ingiungeva il pagamento di € 4.024,71 oltre interessi maturati e maturandi sulle rate scadute dal 10.10.2013 al di del saldo al tasso dell'effettivo saldo del 2,93%, oltre le spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 500,50 . Decreto reso provvisoriamente esecutivo. Alla base del decreto vi era il mancato pagamento delle rate n 35 e n 36 , con scadenza rispettivamente il 31.08.2012 e 30.09.2012, di cui al mutuo chirografario n. [] del 29.09.2009. Il predetto mutuo veniva stipulato tra la Banca [] e la società [A] già [B], in persona del legale rappresentante [], quale obbligata principale e [] e il sig. [], quali fideiussori. Nel corso del rapporto l'obbligata principale non provvedeva al pagamento delle due ultime rate per cui la banca ne intimava il pagamento ai fideiussori, da qui l'interesse del [] a proporre opposizione al decreto.

A sostegno della propria opposizione l'odierno istante chiedeva in via preliminare la revoca della provvisoria esecutività per gravi motivi dati dalla non debenza delle somme richieste dalla banca, la quale nel perdurare il rapporto di finanziamento aveva addebitato somme a titolo di interessi usurari ovvero interessi non dovuti in quanto in contrasto a norme imperative; chiedeva dichiararsi la natura usuraia degli interessi e per l'effetto la nullità del contratto di mutuo o delle clausole relative alla determinazione di interessi usurari; chiedeva di accertare e dichiarare la non debenza di interessi ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cc e per l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione integrale della prestazione atteso il versamento da parte della mutuataria di somma superiore al capitale erogato. In subordinare

accertare e dichiarare l'invalidità e nullità parziale del contratto di mutuo per la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento. In via ulteriormente gradata l'annullamento della garanzia fideiussoria prestata.

L'opposta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto e conseguente condanna del [redacted], nella qualità di fideiussore della società A [redacted], al pagamento di quanto contenuto al decreto.

Nel corso del giudizio veniva svolta consulenza tecnica-contabile d'ufficio, con la nomina quale CTU della Dott.ssa [redacted]

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe in data [redacted].2015 e, depositate le memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta per la decisione.

La domanda di opposizione è fondata e merita accoglimento .

Come risultante dalla CTU, la cui valutazione è condivisibile in quanto supportata da congrua ed esauriente motivazione e come tale idonea a fondare il convincimento del giudice, il TEG (tasso effettivo globale) applicato dalla Banca opposta è risultato essere superiore al tasso soglia, anche se nella misura minima di 8 centesimi. Detta valutazione veniva svolta sulla base del Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 24.6.2009 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 149 del 30.6.2009.

Il tasso nominale annuo applicato, in regime di interessi semplici, è risultato anch'esso superiore a quello convenuto al momento della pattuizione risultando pari a 7,368%, mentre quello convenuto era di 6,90%. Ricalcolando il TEG con il nuovo valore del tasso nominale annuo è risultato pari a 8,291619% , superiore al tasso soglia vigente alla data della stipula del contratto, pari a 7,785%.

Può ritenersi quindi accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti in forza del contratto. In ossequio a quanto disposto dall'art. 1815 del cc secondo comma ("*Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*") applicabile al caso in esame, non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi.

L'obbligo del debitore, pertanto, deve limitarsi alla sola somma capitale di quanto inizialmente erogato dall'Istituto di Credito e cioè € 60.000,00.

Avendo già corrisposto € 62.977,88, come dal piano di ammortamento (doc. in atti), devono ritenersi non dovute ulteriori somme.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, le somme portate in decreto ingiuntivo non sono dovute e per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Non può accogliersi, infine, la domanda dell'opponente volta alla dichiarazione di annullamento della garanzia fideiussoria, per comportamento della banca non improntato alla correttezza e buona fede per non aver informato tempestivamente il fideiussore in merito all'inadempimento del debitore principale. Infatti è stabilito chiaramente nel contratto di garanzia che è fatto obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi dei suoi rapporti con la Banca.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da

[] di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. [] 2013 contro la

BANCA [], ogni altra eccezione, richiesta e deduzione respinta, così provvede:

- dichiara la natura usuraria degli interessi convenuti in forza del contratto di mutuo chirografario n. [] del 29.09.2009;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi e dichiara non dovuti gli interessi stessi;
- accertato l'avvenuto pagamento della quota capitale, dichiara non dovute le ulteriori somme e quindi dichiara non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo n. [] 2013;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la Banca [] in persona del leg. rappr. p.t. al pagamento delle spese legali del giudizio di opposizione che liquida in € 1.205,00 a titolo di compenso

professionale, oltre a € 80,00 per spese, rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;

- pone le spese della CTU contabile, come liquidata con decreto del 2015, a carico della opposta.

Così deciso a Teramo il 16 febbraio 2016.

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Emanuele Spaccatini



IL GIUDICE DI PACE

Dott.ssa Angela Speranza

Angela Speranza

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 16 FEB. 2016

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Emanuele Spaccatini

TRASMESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL 17-02-16
RITORNATO DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE IL
REGISTRATO IL AL N°
ESATTE €
L'Impiegato Addetto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Pubblica Amministrazione di concorrervi, quando ne siano legalmente adempiti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di
nell'interesse di
ANV - ANV 2017
PAV

23 FEB. 2016

IL CANCELLIERE

F.F.

IL CANCELLIERE
Francesco Merziani

Per copia conforme all'originale



Teramo, il 23 FEB. 2016

L'Impiegato Addetto

IL CANCELLIERE
Francesco Merziani